



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**



IL PRESIDENTE

**Regione Autonoma della Sardegna**  
**Ufficio di Gabinetto della Presidenza**  
Prot. Uscita del 16/11/2017  
nr. **0008083**  
Classifica I.6.4.Fasc. 59 - 2012  
01-00-00



Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Gianfranco Ganau  
Presidente
- > On. Cesare Moriconi  
- Gruppo Partito Democratico

e p.c. > Presidenza

**Oggetto: Interrogazione n.1199/A sulla mancata vigilanza presso gli scali aeroportuali ai fini di contrastare il reiterarsi degli episodi di sottrazione di sabbia dalle spiagge sarde.** Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.4643 del 15 novembre 2017 inviata dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente.

Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru

Regione Autonoma della Sardegna  
Ufficio di Gabinetto della Presidenza  
Prot. Entrata del 15/11/2017  
nr. 0008007  
Classifica I.S.4.Facc. 69 - 2012  
01-00-00



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

PEC

1.6.4.1

- nota

5282

5256

L'Assessore

Prot. n. 4643/GAB.

Cagliari, il 15 NOV. 2017

Al Presidente della Giunta Regionale  
On.le Francesco Pigliaru

**Oggetto: INTERROGAZIONE 1199- A MORICONI sulla mancata vigilanza presso gli scali aeroportuali ai fini di contrastare il reiterarsi degli episodi di sottrazione di sabbia dalle spiagge sarde.**

In relazione ai contenuti dell'interrogazione in oggetto, tenuto conto delle informazioni fornite dalla Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, si rappresenta quanto segue.

In premessa, appare opportuno ripercorrere le modalità con cui la problematica dell'asportazione di sabbia dalle spiagge sarde è stata affrontata durante il 2016, onde evidenziare le problematiche incontrate e le soluzioni individuate per l'annualità 2017.

Durante l'inverno 2016 la Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA) ha avviato con l'Ente nazionale per l'aviazione civile-Direzione aeroportuale della Sardegna una collaborazione volta a contrastare, specialmente durante i mesi estivi, il fenomeno dell'asportazione della sabbia e altro materiale proveniente dalle spiagge isolate (ghiaia, ciottoli, conchiglie, ecc.). Tale collaborazione ha comportato, durante i mesi estivi, la presenza del personale forestale presso gli scali aeroportuali di Cagliari - Elmas, Alghero- Fertilia e Olbia nelle giornate a maggiore traffico di passeggeri. L'attività è stata portata avanti, nonostante i problemi logistici derivanti dall'assenza di una sede fissa presso gli aeroporti e con un rilevante impiego di risorse umane proprio nel periodo in cui l'attività istituzionale del Corpo, terrestre e marittima, subisce un considerevole aumento di intensità.

Nei mesi di luglio e agosto 2016, l'attività del CFVA svolta presso gli aeroporti sardi (2/3 giorni per settimana), durante le operazioni di imbarco, ha avuto come risultato la redazione di circa 40 processi verbali amministrativi di accertamento e contestazione dell'illecito e il contestuale sequestro di circa 60 kg di materiale vario proveniente dalle spiagge isolate.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

L'illecito contestato è stato quello previsto dall'art. 1162 del Codice della navigazione (norma richiamata anche nell'ordinanza balneare regionale 2016 all'art. 3, lettera m).

Un primo ordine di problemi si è posto in relazione al soggetto istituzionalmente deputato alla trattazione del contenzioso derivante dalla redazione di tali verbali (nell'ipotesi in cui il trasgressore non avesse optato per il pagamento in misura ridotta). Infatti, trattandosi di un illecito relativo alla sottrazione del bene demaniale e non di illecito utilizzo del medesimo a fini ludica-ricreativi, turistici, sportivi, ecc., l'autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81 è stata individuata nella Capitaneria di Porto territorialmente competente. Tale soluzione, condivisa con la Direzione marittima di Cagliari (dalla quale dipendono le Capitanerie di Cagliari e Oristano) non è stata invece accolta dalla Direzione marittima di Olbia (dalla quale dipendono le Capitanerie di Olbia, La Maddalena e Porto Torres): quest'ultima, infatti, ritenendo competente la Regione, si è rifiutata di gestire l'eventuale contenzioso.

Tra l'altro, gli atti inviati alle Capitanerie di porto comprese nella giurisdizione della Direzione marittima di Olbia hanno seguito percorsi non sempre identici: alcune Capitanerie li hanno trasmessi, per competenza, al Comune nel cui territorio insiste l'aeroporto in cui è stato accertato l'illecito, altre li hanno inviati alla Direzione generale del C.F.V.A.

La Capitaneria di porto di Cagliari relativamente a processi verbali redatti dal personale forestale presso l'Aeroporto di Cagliari-Elmas, ha emanato alcune ordinanze (nello specifico tutte ordinanze di archiviazione). Infatti, pur avendo risolto il problema della competenza, rimanevano da affrontare altre questioni, in particolare quella dell'accertamento della verifica del luogo di provenienza della sabbia, onde poter individuare l'ente competente a emanare l'ordinanza di ingiunzione. Inoltre sarebbe stata necessaria anche un'analisi granulometrica eseguita dall'Università o da altro istituto simile che confermasse la compatibilità tra la sabbia sequestrata e quella presente sulla spiaggia dichiarata dal trasgressore al momento del sequestro. La questione ha palesato l'inadeguatezza della procedura e dei mezzi disponibili per affrontare compiutamente la questione. Infatti, era alquanto problematico poter procedere con quel tipo di accertamento nell'ambito di un'attività di polizia amministrativa svolta in aeroporto. Questo si traduceva, di fatto, nella possibilità di



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

contestare l'illecita sottrazione della sabbia solo ed esclusivamente in presenza di flagranza, cioè di asportazione che avviene in situ davanti all'accertatore (cosa non frequentissima).

Un ulteriore elemento di complessità è stato riscontrato nell'applicazione dell'ordinanza balneare dell'aprile 2017, all'art. 3, lettera m), che, pur avendo ribadito il divieto di "asportare qualsiasi elemento costituente il tessuto naturale dell'arenile (quale, ad esempio, sabbia, ghiaia, ciottoli etc)", non conteneva il riferimento alla norma del codice della navigazione.

Tale situazione di incertezza normativa ha scoraggiato la predisposizione, durante la prima parte dell'estate 2017, dei medesimi dispositivi di controllo posti in essere dal CFVA durante l'estate del 2016: infatti, l'ingente sforzo organizzativo e operativo non pareva essere compensato dall'efficacia dell'azione di controllo e contestazione.

In tale scenario è intervenuta la L.R. 28.07.2017 n. 16 ("Norme in materia di turismo"), che all'art. 40, comma 2, introduce una nuova disciplina sanzionatoria in relazione alle condotte illecite già vietate dall'art. 3, lett. m, dell'Ordinanza balneare 2017 e già amministrativamente sanzionate dal codice della navigazione. L'art. 40, comma 2, così statuisce: *"Salvo che il fatto non costituisca più grave illecito, chiunque asporta, detiene, vende anche piccole quantità di sabbia, ciottoli, sassi o conchiglie provenienti dal litorale o dal mare in assenza di regolare autorizzazione o concessione rilasciata dalle autorità competenti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000".* Il successivo comma dell'art. 40, in relazione ai comportamenti illeciti sopra indicati, dispone che *"Le funzioni di vigilanza, controllo, contestazione e irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie... sono esercitate dai comuni territorialmente competenti, dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale e dagli altri soggetti titolati dalle norme vigenti".*

Tuttavia, la nuova legge non dichiara espressamente qual è l'unica autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della L. n. 689/81 e, per tale motivo, la Giunta regionale (con deliberazione n. 39/8 del 09.08.2017) ha formulato un "atto di indirizzo interpretativo e applicativo", precisando che *"la funzione di soggetto competente all'irrogazione delle sanzioni in relazione alle materie di cui all'art. 40 comma 2, ai sensi della L.24.11.1981, n. 689, è esercitata dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale, tramite i propri Servizi territoriali".*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

Immediatamente dopo l'emanazione della nuova legge regionale e del relativo atto di indirizzo interpretativo e applicativo emanato dalla Giunta, il CFVA ha attivato i dispositivi di controllo volti ad accertare e contestare le relative violazioni presso i tre scali aeroportuali sardi.

Tali dispositivi, attuati dal 10.08.2017 sino alla fine del corrente mese di ottobre mediante l'effettuazione di più di 40 servizi da parte del personale forestale, hanno avuto come esito l'accertamento e contestazione di 14 illeciti amministrativi (dei quali due riferiti all'asportazione di stalattiti) e il sequestro di circa 10 kg di materiale. Inoltre, sono state redatte 2 comunicazioni di notizia di reato (danneggiamento patrimonio speleologico).

Il nuovo contesto normativo delinea un quadro di riferimento più chiaro e completo che permetterà, in futuro, di operare con maggiore efficacia.

L'Assessore

Donatella Spano